



Unione Comuni Modenesi Area Nord
SERVIZIO TRIBUTI
Via Dorando Pietri, 4 – 41037 Mirandola (MO)

COMUNE DI CONCORDIA S/SECCHIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012

ALIQUOTE

Per l'anno 2012, con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 10 ottobre 2012, sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

- 1) **aliquota pari allo 0,4 per cento** per l'abitazione principale e relative pertinenze; gli artt. 4 e 5 del Regolamento IMU assimilano all'abitazione principale, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- 2) **aliquota pari allo 0,4 per cento** per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
- 3) **aliquota pari allo 0,4 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 4) **aliquota pari allo 0,46 per cento** per le abitazioni, e relative pertinenze concesse con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 5) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
- 6) **aliquota pari allo 0,2 per cento** per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993;
- 8) **aliquota pari allo 0,91 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

DETRAZIONI

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

VERSAMENTI

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

PRIMA RATA: ENTRO IL 18 GIUGNO 2012 – Le persone fisiche e le persone giuridiche **che non hanno** la residenza e/o la sede legale/operativa in uno dei comuni terremotati di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, devono effettuare il pagamento dell'acconto utilizzando le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011.

PRIMA RATA: ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012 - A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stata disposta la sospensione fino al 30 novembre 2012. L'art. 11, comma 6 del D.L. n. 174/2012, dispone che il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre deve essere effettuato entro il 17 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il contribuente deve versare il 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata applicando le aliquote di base.

SECONDA RATA: ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012 - Con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate dal Comune.

L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a € 12,00.

Esempio: IMU complessivamente dovuta uguale a € 1800 (di cui € 7,00 in acconto e € 11,00 a saldo). Il versamento in acconto non deve essere effettuato, mentre col saldo si verserà l'intero importo pari a € 18,00.

VERSAMENTO - Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del **modello F24**. Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

I codici tributo che vanno indicati nel modello F24 nella sezione IMU ed altri tributi locali sono :

Descrizione	IMU Comune	IMU Stato
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU per i terreni agricoli o incolti	3914	3915
IMU per le aree fabbricabili	3916	3917
IMU per gli altri fabbricati	3918	3919
IMU interessi da accertamento	3923	
IMU sanzioni da accertamento	3924	

Si ricorda che il **codice ente/codice comune** da indicare nell'apposito campo è, per il Comune di Concordia sulla Secchia, **C951**. Il medesimo codice dovrà essere indicato anche con riferimento alla quota d'imposta dovuta allo Stato, ciò al fine di localizzare gli immobili cui si riferisce il versamento di competenza erariale.

ARROTONDAMENTO - L'importo da versare **per ogni singolo rigo del modello F24 deve essere arrotondato all'euro** con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare nel rigo F24: 118,49 euro diventa 118,00 euro; totale da versare nel rigo F24: 118,50 euro diventa 119,00 euro).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Concordia sulla Secchia – Piazza Repubblica 19 (Tel. 0535/412920), negli orari di apertura al pubblico:

- **giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;**
- **sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.**